



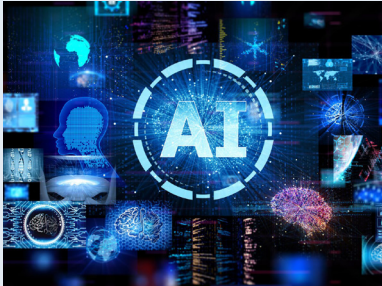
Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2026



EVENTI



.....

6.10.2026

Working group AI, 3. incontro

AI in azienda: proteggere gli asset, gestire i rischi – Protezione di trade secret e dataset, product liability e nuovi obblighi per produttori e utilizzatori

Ore: 16:00-18:00

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione e riservato alle aziende socie AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

.....

29.10.2026

Cooperative Compliance and Tax Control Framework

Ore: 10:00 - 13:00

c/o Deutsche Bank, piazza del Calendario 3, Milano

Iniziativa organizzata in collaborazione con Deutsche Bank e con Creo+ tax & legal, Soci AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni [cliccare qui](#)

INDICE



SUSTAINABILITY

Italia: ESRS 2026: meno adempimenti, più valore strategico. 5

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: Rischio fiscale di adempimento vs. rischio fiscale interpretativo 5

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: Fondi Pensione e TFR: le regole della nuova adesione automatica dal 1.07.26 6

Germania: Fiducia sì, navigazione alla cieca no: registrazione dell'orario di lavoro 2026 6

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: L'aumento di capitale "sovrapposto": quando un secondo (concomitante) aumento è possibile 7

Germania: Delibere dei soci di una GmbH al di fuori delle assemblee dei soci. 7

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Locked-box e closing accounts: la determinazione del prezzo nelle operazioni di M&A. . 8

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: Clausole vessatorie nei contratti stipulati mediante atto pubblico 8

IP & AI

Italia: Le autorità G7 concordano sui principi comuni per le tecnologie emergenti e la tutela dei minori. 9

Germania: Il rompicapo della certificazione 9

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Telemarketing: i presidi per la liceità dei contatti e il controllo della filiera commerciale 10

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: AIFA: Pubblicate le linee di indirizzo per l'utilizzo di sistemi di AI nei materiali promozionali. 10

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Italia: Perdite estere definitive: l'art. 10 del correttivo Omnibus riscrive l'art. 181 TUIR . . 11

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Italia: Servizi infragruppo: a supportare il "benefit test" non basta un beneficio generico. . . 11

INDICE

TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia:	Fusioni transfrontaliere tra fondi UCITS esteri con investitori italiani. 12
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia:	Bando “Scoperta imprenditoriale II”: agevolazioni per progetti di R&S. 12
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	Un contratto di locazione tra una persona fisica e una società ha “carattere commerciale” 13
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia:	Distacco transnazionale e rischio di stabile organizzazione occulta. 13
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia:	La responsabilità del concedente in uso di un macchinario in caso di infortuni sul luogo di lavoro 14
REATI FINANZIARI	
Italia:	CEO Fraud e Business Email Compromise: rischi e costi crescenti. 14
APPALTI	
Italia:	Appalto non completato: si applicano le regole generali sull'inadempimento 15
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia:	FER X definitivo: in vigore il nuovo meccanismo di incentivazione delle rinnovabili . . 15
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Istanza di esdebitazione e chiusura della liquidazione giudiziale 16
IVA E DAZI	
Italia:	Testo Unico IVA 16

SUSTAINABILITY

ITALIA: ESRS 2026: MENO ADEMPIMENTI, PIÙ VALORE STRATEGICO

Con la revisione degli ESRS adottata nel 2026 nell'ambito del pacchetto Omnibus, l'Europa imprime una svolta alla rendicontazione di sostenibilità: meno complessità, maggiore attenzione alle informazioni realmente rilevanti per investitori e stakeholder. I nuovi standard, destinati a diventare il nuovo riferimento europeo per il reporting di sostenibilità, riducono di oltre il 60% i datapoint obbligatori e di oltre il 70% quelli complessivi.

Resta però invariato il principio della doppia materialità, cuore del modello europeo: le imprese dovranno continuare a valutare sia gli impatti generati su ambiente e società sia gli effetti che i fattori ESG possono avere sulle performance economico-finanziarie. Cambia l'approccio, con maggiore enfasi sulla rilevanza delle informazioni e sul giudizio professionale rispetto alla logica della mera checklist.

Novità significative riguardano anche la catena del valore. Il value chain cap limita le richieste informative rivolte ai fornitori di minori dimensioni, mentre lo standard volontario VSME punta a favorire un linguaggio comune tra PMI, clienti, banche e investitori.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: meno focus sulla compliance formale e più attenzione alla qualità delle informazioni ESG, sempre più centrali nelle relazioni con mercato, finanziatori e stakeholder.

RÖDL

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: RISCHIO FISCALE DI ADEMPIMENTO VS. RISCHIO FISCALE INTERPRETATIVO

Nel TCF il rischio fiscale di adempimento e quello interpretativo sono distinti ma strettamente integrati. Il primo riguarda la corretta esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa lungo i processi di business e di compliance (e.g. predisposizione di dichiarazioni, versamenti). È un rischio prevalentemente operativo, presidiato tramite la mappatura nella RCM dei rischi adempimento e dei controlli di linea, con il coordinamento della funzione fiscale. Il rischio interpretativo attiene invece all'applicazione delle disposizioni tributarie in presenza di incertezze sulla norma o sulla qualificazione delle fattispecie concrete; rileva soprattutto in riferimento a novità fiscali, orientamenti non allineati di prassi e giurisprudenza, consulenza interna e operazioni non routinarie. È gestito attraverso una policy dedicata, integrata nel TCF, che disciplina ruoli, soglie di materialità e procedure di escalation interna, fino all'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate. In questo quadro, il D.Lgs. 128/15 collega la gestione dei rischi alla penalty protection in caso di comunicazione preventiva e circostanziata. La circolare del 6.08.26 ha esteso tale protezione anche ai rischi interpretativi non significativi inseriti nella Mappa dei rischi interpretativi e condivisi in via preventiva con l'Agenzia delle Entrate tramite applicativo dedicato.

Deloitte.



Dott.ssa Federica Giotto
federica.giotto@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Elena Barbiani
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: FONDI PENSIONE E TFR: LE REGOLE DELLA NUOVA ADESIONE AUTOMATICA DAL 1.07.26

La Legge di Bilancio 2026 (n. 199/25) e le linee guida COVIP del 22.06.26 hanno ridisegnato il rapporto tra TFR e previdenza complementare. Dal 1.07.26 per i neoassunti del settore privato (esclusi i domestici) è attivo il meccanismo di adesione automatica, evoluzione radicale del silenzio-assenso.

Il lavoratore viene iscritto d'ufficio a una forma pensionistica collettiva senza una manifestazione di volontà iniziale. Il silenzio fino a 60 giorni dall'assunzione equivale ad adesione definitiva e irrevocabile, destinando stabilmente il TFR al fondo. Entro i 60 giorni il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, scegliendo di mantenere il TFR in azienda (ex art. 2120 c.c.) o all'INPS, o destinarlo a un'altra forma previdenziale. Questa scelta è provvisoria: l'adesione successiva resta comunque possibile.

In caso di adesione, il TFR confluisce nella forma prevista dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali). Se sono presenti più opzioni, opera il fondo con il maggior numero di iscritti; in mancanza di accordi, si ricorre alla forma pensionistica residuale.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: FIDUCIA SÌ, NAVIGAZIONE ALLA CIECA NO: REGISTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 2026

La registrazione dell'orario di lavoro è tornata al centro dell'attenzione e diventa una questione di compliance per i datori di lavoro. Secondo la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, in Germania il datore deve rilevare inizio, fine e durata dell'orario giornaliero dei dipendenti. Una nuova disciplina dovrebbe ora chiarire meglio le modalità pratiche, in particolare per la registrazione elettronica, i periodi transitori e le eccezioni per le imprese più piccole.

Importante: il lavoro basato sulla fiducia resta possibile. Non significa però assenza di documentazione. L'impresa deve disporre di un sistema affidabile e verificare il rispetto di limiti massimi, pause e riposi. Con strumenti digitali vanno considerati anche privacy, diritti di accesso e coinvolgimento del comitato aziendale.

Per gruppi internazionali, ad esempio con sedi in Germania e in Italia, è consigliabile una policy HR uniforme: chi registra cosa, entro quando, con quale sistema e chi controlla le anomalie? L'orario di lavoro diventa così non solo un tema organizzativo, ma parte di una buona governance aziendale.

STEINPICHLER
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Christian Steinpichler
steinpichler@steinpichler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: L'AUMENTO DI CAPITALE "SOVRAPPOSTO": QUANDO UN SECONDO (CONCOMITANTE) AUMENTO È POSSIBILE

Ai sensi dell'art. 2438 c.c., non è possibile emettere nuove azioni finché quelle precedentemente emesse non siano state integralmente liberate. La ratio della norma è tutelare l'integrità del capitale sociale evitando l'emissione di ulteriori azioni in presenza di altre non ancora liberate. Sovente le società, alla luce delle esigenze di mercato, necessitano di deliberare più aumenti di capitale contemporaneamente (anche emettendo diverse categorie di azioni a sovrapprezzi diversi). La dottrina, dunque, mediante un'interpretazione teleologica della norma ha affermato che pur in presenza di un aumento di capitale già deliberato e parzialmente sottoscritto, ove le azioni già sottoscritte siano state integralmente liberate, il divieto di cui all'art. 2438 c.c. non opera e nulla osta alla deliberazione, sottoscrizione e al versamento di un ulteriore aumento di capitale. Ciò in quanto il divieto ex art. 2438 c.c. sorge in presenza di azioni emesse (i.e., sottoscritte) e non ancora integralmente versate essendo quindi irrilevante la parte di aumento di capitale deliberata ma non sottoscritta. Ne deriva che le società possono pacificamente avviare un secondo round di raccolta senza attendere il completamento delle sottoscrizioni del primo aumento. Una flessibilità operativa di non trascurabile rilievo nella prassi delle operazioni straordinarie.



GERMANIA: DELIBERE DEI SOCI DI UNA GMBH AL DI FUORI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Una nuova sentenza della Corte Federale tedesca (sentenza in contumacia del 16.06.26 – II ZR 13/25) verte sulla validità delle delibere dei soci di una GmbH. Nel caso in esame si trattava di decidere se i due soci avessero adottato una delibera valida al di fuori di un'assemblea formale. Lo statuto prevedeva che, anche in assenza di un'assemblea formale, fossero possibili delibere scritte o telefoniche, purché tutti i soci si dichiarassero d'accordo con la delibera da adottare. La Corte Federale ha stabilito che la disposizione debba essere interpretata in senso ampio e che possa comprendere anche dichiarazioni verbali o espresse tramite comportamenti conclusivi. Se lo statuto contiene una clausola di apertura e tutti i soci partecipano a una decisione, può dunque sussistere una delibera dei soci anche se la formulazione della clausola di apertura non lo suggerisce a priori. Giova che i soci di una GmbH tengano presente questo principio quando discutono tra di loro questioni della società.

Luther.



Avv. Marco Pallucchini Wrede
mpalluchiniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti
erizzuti@lawal.it



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LOCKED-BOX E CLOSING ACCOUNTS: LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO NELLE OPERAZIONI DI M&A

Nella prassi M&A, locked-box e closing accounts rappresentano i due modelli più diffusi per la determinazione del prezzo. Nel primo caso, il prezzo è cristallizzato con riferimento a una data antecedente al closing (locked-box date), sulla base della situazione patrimoniale esistente in quel momento e non è più soggetto ad aggiustamenti. Per preservare l'equilibrio economico dell'operazione, il contratto disciplina i c.d. leakage, ossia le possibili estrazioni di valore dalla target nel periodo compreso tra la locked-box date e il closing. Nel secondo caso, il prezzo definitivo è determinato dopo il closing, sulla base della situazione patrimoniale effettiva alla data del trasferimento: al closing l'acquirente corrisponde un prezzo "provvisorio", destinato a essere rettificato in funzione dei valori contabili accertati in seguito. La scelta tra i due modelli dipende dalle caratteristiche dell'operazione, dalla qualità delle informazioni finanziarie disponibili e dal potere negoziale delle parti. Il locked-box privilegia certezza del corrispettivo e rapidità di esecuzione, ma si fonda su dati che non sempre rappresentano il valore effettivo della target al closing. Il closing accounts assicura un prezzo più aderente alla reale situazione patrimoniale della società, ma a fronte di una procedura più complessa e un più elevato rischio di controversie post-closing.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI STIPULATI MEDIANTE ATTO PUBBLICO

Con sentenza del 21.05.26, n. 1484, la Corte d'Appello di Palermo ha chiarito che la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.) e la tutela del Codice del Consumo restano applicabili anche quando il contratto è stipulato per atto pubblico notarile.

Il caso riguarda un'opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) proposta da un fideiussore-consumatore contro la banca creditrice, che aveva agito esecutivamente sulla base di una fideiussione accessoria a un mutuo concesso a fini imprenditoriali. La Corte ha chiarito innanzitutto, che il fideiussore resta consumatore anche se garantisce un'obbligazione contratta da un imprenditore.

La Corte ha infine precisato che l'intervento del notaio non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che le clausole siano state oggetto di una previa trattativa individuale. La legge notarile impone al notaio di indagare la volontà delle parti, redigere il testo e darne lettura. Tali attività tutelano la genuinità del consenso, ma non equivalgono a una negoziazione effettiva. Di conseguenza, anche un atto pubblico e una scrittura privata autenticata possono contenere clausole vessatorie unilateralmente predisposte.

HAGER & PARTNERS



Avv. Roberta Grienti
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

IP & AI

ITALIA: LE AUTORITÀ G7 CONCORDANO SUI PRINCIPI COMUNI PER LE TECNOLOGIE EMERGENTI E LA TUTELA DEI MINORI

Le Autorità per la protezione dei dati e la privacy dei Paesi membri del G7 si sono riunite a Parigi il 25 e 26.06.26, sotto la presidenza della CNIL, per discutere di tecnologie emergenti e cooperazione internazionale in materia di privacy.

Le autorità hanno affrontato quattro temi principali: (i) gli smart glasses, con i relativi rischi per la privacy quali raccolta massiva di dati, registrazione occulta e sorveglianza; (ii) l'Agentic AI, esaminando le opportunità dei sistemi autonomi e le criticità in termini di controllo umano e protezione dei dati; (iii) la cooperazione nell'enforcement, valorizzando in particolare l'iniziativa dell'autorità giapponese di un archivio pubblico dei casi; (iv) il Data Free Flow with Trust, con l'impegno verso una maggiore interoperabilità tra i regimi di trasferimento.

Si è, inoltre, affrontato il tema della tutela dei minori, che ha portato alla pubblicazione di due documenti: una dichiarazione sulla verifica dell'età e un documento congiunto sulla privacy dei minori e dei dispositivi connessi, che individua le migliori pratiche per i produttori, tra cui Privacy by Design, meccanismi di consenso adeguati all'età, misure di sicurezza rigorose e priorità all'interesse superiore del minore.

Deloitte.

GERMANIA: IL ROMPICAPPO DELLA CERTIFICAZIONE

Un marchio individuale serve a distinguere la provenienza commerciale di un prodotto o di un servizio. Un marchio di certificazione garantisce invece la rispondenza di un prodotto o di un servizio a determinate caratteristiche. Si tratta di una tipologia meno diffusa, di regolamentazione nazionale ed europea relativamente recente. Sul piano giuridico persistono dunque una serie di incertezze anche significative, una delle quali riguarda il reale potere distintivo del marchio in questione. Il Tribunale Federale Brevetti tedesco ha ad esempio rifiutato di registrare il marchio "GGN" in quanto non risultava chiaro che si trattasse di una certificazione. Se nel merito è difficile dar torto al Tribunale, non è pacifico che tale chiarezza sia un requisito essenziale: potrebbe infatti bastare l'impossibilità di escludere che il marchio indichi un processo di certificazione, unita alla circostanza che il marchio non ha caratteristiche descrittive. Il Tribunale ha ammesso la possibilità di un ricorso in Cassazione, che tuttavia non è stato presentato. Dunque, almeno a breve, l'Alta Corte non si esprimerà. Il Tribunale avrebbe potuto rinviare la questione anche alla CGUE, ma non ne ha riscontrato i presupposti (Tr. Fed. Brevetti, sentenza 6/5/26, 26 W (pat) 579/2020).

GW Graf von Westphalen



Avv. Pietro Boccaccini
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: TELEMARKETING: I PRESIDI PER LA LICEITÀ DEI CONTATTI E IL CONTROLLO DELLA FILIERA COMMERCIALE

Con Provvedimento del 23.07.26, il Garante Privacy è tornato sul trattamento dei dati personali nell'ambito del telemarketing, fornendo indicazioni concrete sui presidi da adottare nella gestione delle campagne promozionali e della filiera commerciale. Per le richieste di ricontatto generate tramite form online, il Garante ritiene adeguato un meccanismo di conferma preventiva (opt-in) che consenta di verificare l'effettiva titolarità del numero indicato, anziché un sistema che richieda all'interessato di disconoscere ex post la richiesta. Ulteriori misure sono l'utilizzo di alias certificati e URL riconducibili al dominio ufficiale, nonché sistemi antifrode capaci di bloccare richieste multiple provenienti dal medesimo indirizzo IP. Sul piano della filiera commerciale, il titolare deve inoltre svolgere verifiche preliminari sui partner e monitorarne l'operatività, incrociando il numero di lead dichiarate con i contatti effettuati, i tassi di risposta e di conversione, così da individuare anomalie nei flussi. I controlli devono riguardare anche la congruità della forza lavoro rispetto ai volumi gestiti e l'eventuale ricorso a subfornitori non autorizzati. La decisione traduce l'accountability in controlli tecnici e organizzativi effettivi, idonei a intercettare l'origine illecita dei contatti prima che i dati entrino nei sistemi del titolare.

RÖDL

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: AIFA: PUBBLICATE LE LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI AI NEI MATERIALI PROMOZIONALI

Il 24 luglio 2026, l'Ufficio Informazione sui Medicinali e Vigilanza sulla Pubblicità (UIMVP) di AIFA ha pubblicato le "Linee di indirizzo sull'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nei materiali promozionali (MP)", con l'obiettivo di fornire alle aziende farmaceutiche alcuni chiarimenti in merito all'ammissibilità e all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dei materiali promozionali destinati agli operatori sanitari.

Il documento si applica sia ai materiali promozionali predisposti con il supporto di modelli di IA generativa, nei quali l'IA costituisce uno strumento di supporto alla redazione, alla revisione o all'aggiornamento dei contenuti, sia ai materiali promozionali che incorporano sistemi di IA, quali assistenti virtuali, chatbot o altri modelli interattivi destinati a fornire informazioni sui medicinali agli operatori sanitari. Fra gli argomenti trattati, i requisiti informativi nel contesto del deposito dei documenti presso AIFA, verificabilità delle informazioni e qualità delle fonti, supervisione umana e responsabilità dell'azienda.

Le linee di indirizzo hanno "carattere sperimentale", pertanto come precisato da AIFA potranno essere oggetto di aggiornamento o di modifica laddove se ne ravvisi la necessità.



Dott. Riccardo Perria
riccardo.perria@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: PERDITE ESTERE DEFINITIVE: L'ART. 10 DEL CORRETTIVO OMNIBUS RISCRIVE L'ART. 181 TUIR

L'art. 10 del D.Lgs. 148/26, c.d. correttivo Omnibus, introduce nell'art. 181 TUIR una disciplina specifica per l'utilizzo in Italia delle perdite fiscali definitive maturate da società residenti in Stati UE o SEE che assicurano un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, nell'ambito di fusioni transfrontaliere "in entrata". In particolare, la società estera deve partecipare a una fusione con una o più società residenti in Italia. Ai fini della definitività, in coerenza con la Relazione illustrativa e la giurisprudenza unionale, la società deve aver cessato integralmente l'attività economica e alienato o dismesso tutti i beni d'impresa e deve risultare esaurita ogni possibilità di utilizzo delle perdite da parte della società, del gruppo o di terzi.

Le perdite devono inoltre essere rideterminate secondo le regole fiscali italiane. È richiesto, infine, un rapporto di controllo tra le società partecipanti, o un comune controllo, nei periodi di formazione delle perdite e alla data di efficacia della fusione. La norma recepisce così i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE a partire da Marks & Spencer (C-446/03), rafforzando i presidi contro il trasferimento artificioso delle perdite.

bureau**Plattner**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: SERVIZI INFRAGRUPPO: A SUPPORTARE IL "BENEFIT TEST" NON BASTA UN BENEFICIO GENERICO

Con la sentenza n. 5753 del 13.03.26, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla deducibilità dei costi relativi ai servizi infragruppo, soffermandosi sul tema centrale della prova dell'utilità derivante dai servizi ricevuti (c.d. benefit test).

Il caso esaminato riguarda una società italiana attiva nella commercializzazione di carburante per aviazione, che riceve dalla consociata estera una pluralità di servizi, riconducibili a due contratti di cost sharing: i) Business Support e ii) R&D and Technical Support Services. La CTP di Milano aveva riconosciuto la deducibilità dei costi, confermata sul punto dalla CTR della Lombardia. Quest'ultima aveva valorizzato anche i risultati della società italiana, che, pur disponendo di una struttura di 8 dipendenti, aveva realizzato un fatturato di circa 210 milioni di euro, anche grazie ai servizi ricevuti dal gruppo. La Cassazione ha però ritenuto insufficiente tale valutazione, sostenendo che occorresse verificare quale utilità, effettiva o potenziale, la società italiana avesse ricevuto per ogni categoria di servizio, non rilevando il mero riferimento ai risultati economici né la mera produzione di contratti e fatture.

La pronuncia conferma un approccio sempre più sostanzialistico al benefit test, che pone particolare attenzione all'individuazione concreta dei benefici, anche potenziali, associati ai servizi infragruppo.

HAGER & PARTNERS



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: FUSIONI TRANSFRONTALIERE TRA FONDI UCITS ESTERI CON INVESTITORI ITALIANI

Con la risposta n. 149/26, l'Agenzia delle Entrate conferma l'irrelevanza fiscale, per gli investitori residenti, della fusione transfrontaliera di fondi (rectius, sottofondi) UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi, gestiti dalla medesima management company. L'assegnazione delle azioni dei fondi riceventi non realizza, infatti, alcuna delle fattispecie imponibili previste dall'art. 10ter della l. 77/83: il concambio non costituisce né cessione né rimborso, né determina una monetizzazione dell'investimento, che prosegue in continuità sostanziale presso il fondo incorporante. La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, volto a riconoscere la neutralità fiscale delle fusioni tra OICR, sia domestiche sia transfrontaliere, quando l'operazione, disciplinata dalla normativa UCITS, non determina un effettivo evento realizzativo in capo al partecipante. La risposta n. 149/26 amplia tale impostazione a una fusione integralmente estera, nella quale il collegamento con l'ordinamento italiano è rappresentato dalla residenza degli investitori, confermando come la localizzazione degli OICR e la direzione dell'operazione siano recessive rispetto alla sostanza dell'investimento. La tassazione resta pertanto differita al successivo verificarsi di un effettivo evento realizzativo, ferma la continuità del costo fiscale delle quote ricevute.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: BANDO "SCOPERTA IMPRENDITORIALE II": AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI R&S

È stato pubblicato il bando "Scoperta imprenditoriale II", che sostiene progetti di R&S nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Possono partecipare imprese di qualsiasi dimensione, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiani, oltre ai Centri di ricerca. I progetti possono essere presentati congiuntamente (massimo 3 soggetti, di cui almeno una MPMI) oppure da un singolo proponente se MPMI o piccola impresa a media capitalizzazione. Sono ammissibili progetti finalizzati a nuovi prodotti, processi o servizi, o al loro significativo miglioramento, basati sulle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), tra cui materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale. Le spese devono essere comprese tra 1 e 5 milioni di euro, con durata progettuale tra 18 e 36 mesi. L'agevolazione prevede un finanziamento agevolato pari al 40% e un contributo diretto alla spesa variabile tra il 30 ed il 40% in funzione della dimensione d'impresa; per gli Organismi di Ricerca è previsto un contributo fino al 60% per RI e 40% per SS. Le domande potranno essere presentate dal 7.10.26 e fino ad esaurimento risorse, con procedura valutativa a sportello.



Dott. Ranieri Villa
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

Deloitte.

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: UN CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA UNA PERSONA FISICA E UNA SOCIETÀ HA "CARATTERE COMMERCIALE"

Una persona fisica che è proprietaria di un appartamento e, che fuori dall'attività di impresa, decida di locare l'appartamento ad una società, che a sua volta lo sublocherà a fini turistici, dovrà sottoscrivere un contratto di locazione di tipo "commerciale" di cui all'art. 27 della l. 392/78.

Differentemente dai casi in cui anche il conduttore sia una persona fisica, fattispecie che configura quindi una locazione "abitativa" di 3+2 anni o 4+4 anni, nei casi in cui la società conduttrice vi eserciti un'attività imprenditoriale turistica, non è possibile applicare una durata convenzionale del contratto più breve di 6 anni, e successivi rinnovi, salvo disdetta, di ulteriori 6 anni.

Dal punto di vista fiscale, la Corte di Cassazione si è più volte espressa per applicare a questi casi la c.d. "cedolare secca", cioè la tassazione al 21% (o 10%), come avviene per le locazioni "abitative". Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate continua a non accettare questa tassazione agevolata. I canoni di locazione percepiti dal proprietario vengono pertanto tassati secondo le norme fiscali ordinarie vigenti.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: DISTACCO TRANSNAZIONALE E RISCHIO DI STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA

Il distacco di personale verso l'Italia può comportare, per l'impresa estera distaccante, un rischio spesso meno considerato: la stabile organizzazione occulta ai sensi dell'art. 162 TUIR. Quando il lavoratore distaccato non si limita a mansioni esecutive ma partecipa stabilmente a trattative, assume poteri decisionali o utilizza in modo continuativo locali dell'impresa italiana per conto della casa madre, può configurarsi una sede fissa d'affari o una stabile organizzazione personale, soggetta ad integrale imponibilità IRES e IRAP dei redditi attribuibili. Nella prassi della Guardia di Finanza assumono rilievo indicatori quali: ruolo effettivo del personale nelle trattative contrattuali, la disponibilità di locali, le direttive impartite dalla società estera e il grado di dipendenza economico-organizzativa della struttura italiana, secondo una valutazione complessiva che prescinde dalla qualificazione formale del distacco. Casi accertati hanno riconosciuto come sede fissa d'affari persino l'abitazione del dipendente distaccato. Per i gruppi transnazionali, ciò impone di documentare puntualmente le funzioni, poteri e grado di autonomia decisionale del personale distaccato rispetto alla casa madre estera, quale presidio difensivo in sede di verifica.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Dr. Claudio Ruggeri
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann
paul.widmann@data.bz.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: LA RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE IN USO DI UN MACCHINARIO IN CASO DI INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 16548/26, ha riconosciuto la responsabilità penale del legale rappresentante di una società concessionaria di macchinari privi dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La vicenda portata all'attenzione della Corte di Cassazione ha riguardato l'infortunio mortale occorso a un dipendente di un Comune nell'espletamento delle operazioni di raccolta dei rifiuti realizzate attraverso l'impiego di un macchinario concesso in uso al Comune non conforme alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La sentenza, pur riconoscendo l'imprudenza e la non conformità della condotta mantenuta dal lavoratore poi infortunato alle prescrizioni lui impartite, non ha ritenuto la stessa imprevedibile e abnorme al punto da escludere la responsabilità del concedente per aver fornito un macchinario privo dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa di settore.

Secondo la Corte di Legittimità, l'omesso controllo da parte del concedente della conformità del macchinario alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro è sufficiente a fondare la responsabilità dello stesso in caso di infortuni e conseguenze dannose derivanti dall'impiego dello stesso.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

REATI FINANZIARI

ITALIA: CEO FRAUD E BUSINESS EMAIL COMPROMISE: RISCHI E COSTI CRESCENTI

La crescita esponenziale delle cosiddette CEO Fraud e delle truffe basate sul furto d'identità aziendale (attraverso email spoofing o voice deepfake) pone complessi profili di responsabilità, esponendo sia gli istituti di credito sia il settore assicurativo a richieste risarcitorie di notevole entità.

Per il sistema creditizio, si assiste ad un progressivo consolidamento di orientamenti giurisprudenziali particolarmente rigorosi nei confronti degli intermediari bancari in presenza di bonifici "anomali" disposti a favore dei truffatori. Emblematiche in tal senso sono la sentenza n. 4708 del 3.09.26 del Tribunale di Torino (Sez. I), e la pronuncia ABF Milano del 5.12.25, n. 10672, che delineano i casi in cui i soggetti vittime della frode debbano essere risarciti.

Parallelamente si registra un aumento delle azioni risarcitorie interne promosse da società ed enti nei confronti dei propri dirigenti o dipendenti. Nel caso in cui la figura apicale, caduta nella truffa, autorizzi transazioni fraudolente oppure, ad esempio, causi l'esfiltrazione di segreti industriali, si generano danni economico-reputazionali di grave entità e di conseguenza una crescente attivazione delle polizze Directors and Officers (D&O) e Cyber/Crime.



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it



Avv. Davide Giacomo Cattaneo
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO NON COMPLETATO: SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI SULL'INADEMPIMENTO

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21.09.26, n. 25639, ha chiarito che, in tema di appalto, quando l'opera o il servizio non viene portato a compimento perché, durante l'esecuzione, emergono problemi che impediscono di proseguire correttamente la prestazione, non si applica la disciplina speciale prevista dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. in materia di vizi e difformità.

In tali casi trovano invece applicazione le regole generali sull'inadempimento contrattuale, e in particolare gli artt. 1453 e 1455 c.c.

La disciplina speciale sui vizi presuppone, infatti, che l'opera sia stata completata, anche se presenti difetti o difformità.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: FER X DEFINITIVO: IN VIGORE IL NUOVO MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE DELLE RINNOVABILI

Con il decreto direttoriale del 7.08.26, il MASE ha approvato le regole operative del meccanismo FER X definitivo, in vigore dal 7.08.26 dopo il via libera della Commissione UE dell'8 giugno. Il sistema sostiene fino al 2030 impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione, per un contingente massimo di 37,15 GW: 10 GW ad accesso diretto per impianti fino a 1 MW e 27,15 GW da assegnare tramite aste per impianti maggiori. Per gli impianti fino a 1 MW l'accesso è diretto, senza prequalifica, con richiesta entro 90 giorni dall'entrata in esercizio; rilevano i lavori iniziati dopo il 7.08.26 e la nuova soglia, calcolata solo sulla potenza dei moduli. Per gli impianti sopra 1 MW occorre ottenere la qualifica preliminare del GSE, richiedibile dal 25 agosto (entro il 30 settembre per la prima asta), disporre di titolo autorizzativo e preventivo di connessione, poi aderire alla manifestazione di interesse con cauzione del 5%. Tra le novità rispetto al transitorio: niente maggiorazioni zonali nord/centro, la sola VIA non basta più per il fotovoltaico, il 30% della capacità annua segue criteri NZIA e sono previste penalizzazioni per le aree sature di rete.

Le imprese dovrebbero verificare subito requisiti e tempistiche per non perdere le prime finestre di accesso.

RÖDL



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com



Avv. Luigi Maria Pepe
luigi.pepe@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: ISTANZA DI ESDEBITAZIONE E CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 74 del 12.05.26, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata dell'art. 281 co. 1 C.C.I.I. in materia di esdebitazione nella parte in cui stabilisce che il Tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura. Secondo la Consulta la contestualità tra chiusura ed esdebitazione è di tipo logico-funzionale e non strettamente cronologico. Essa sussiste quindi non solo quando il Tribunale, avendo ricevuto l'istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all'esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura, ma anche quando, ove l'istanza sia stata presentata subito dopo la chiusura, il Tribunale pronunci l'esdebitazione con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale. Viene così salvaguardata la possibilità per il debitore che abbia i rispettivi requisiti di richiedere l'esdebitazione anche subito dopo la chiusura della procedura.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

IVA E DAZI

ITALIA: TESTO UNICO IVA

Il D.Lgs. 10/26 ha approvato il Testo Unico in materia di IVA la cui efficacia operativa è fissata al 1.01.27.

La disciplina IVA ha sempre trovato il suo fulcro nel D.P.R. n. 633/72 e nei decreti-legge, leggi di bilancio e decreti legislativi di adeguamento alle direttive europee successivi. Il Testo Unico non introduce una nuova imposta, ma raccoglie tutte le fonti frammentate in un unico corpo normativo organico per garantire maggiore chiarezza e certezza giuridica.

Il T.U. si compone di 171 articoli suddivisi in 18 Titoli che ripartiscono la materia in sezioni logiche ben delimitate, tra cui: (i) oggetto e ambito di applicazione, (ii) ambito territoriale, (iii) soggetti passivi, (iv) operazioni imponibili, non imponibili, esenti, (v) rivalsa e detrazione, (vi) adempimenti, fatturazione, corrispettivi e regimi speciali.

Il 1.01.27 scatterà l'abrogazione formale delle vecchie disposizioni che sono state interamente "rifiute" nel nuovo Testo Unico.

Dal punto di vista operativo, il cambiamento richiederà un'attività di aggiornamento in quanto sarà necessario mappare nuovamente i riferimenti normativi, le checklist di controllo per le operazioni con l'estero e la contrattualistica, riducendo i margini di incertezza interpretativa nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it



Dott.ssa Roberta Bianchi
roberta.bianchi@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).